



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 228 del 15 ottobre 2025

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**BERTUCCI, BERNI, SAVO, MARI, NICOLAI, PALAZZI,
GRASSELLI e SABATINI**

***AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – V – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



“Agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico”

Di iniziativa del Cons. Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 08/10/2025 12:31:54

Firmato digitalmente da: Edy
Palazzi
Data: 09/10/2025 10:33:33

Firmato digitalmente da:
Alessia Savo
Data: 08/10/2025 14:19:29

Firmato digitalmente da:
Eleonora Berni
Data: 08/10/2025 12:33:11

Firmato digitalmente da:
Emanuela Mari
Data: 08/10/2025 15:30:26

Firmato digitalmente da: Daniele
Sabatini
Data: 15/10/2025 13:05:43

Firmato digitalmente da: Micol
Grasselli
Data: 09/10/2025 15:09:29

Firmato digitalmente da:
Michele Pasquale Nicolai
Data: 08/10/2025 16:16:51

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge, si intende promuovere e sostenere il patrimonio culturale e del paesaggio, considerati fattori strategici per lo sviluppo economico del territorio nonché elementi di coesione sociale.

A tal fine, si riconoscono agevolazioni fiscali a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali dirette al finanziamento degli interventi: 1) di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e successive modifiche e della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico), localizzati nella Regione 2) previsti all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati nella Regione.

La Regione, in particolare, riconosce, quale agevolazione fiscale, un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La presente proposta di legge è composta da n. 8 articoli.

L'articolo 1 (Oggetto), prevede, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e in armonia con le finalità e gli atti di programmazione previsti dalla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (*Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale*), agevolazioni fiscali a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali dirette alla realizzazione degli interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 3.

L'articolo 2 (Destinatari delle agevolazioni fiscali), individua quali destinatari delle agevolazioni fiscali, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi*

locali) e successive modifiche, con sede legale o con una stabile organizzazione nella Regione.

L'articolo 3 (Interventi oggetto di agevolazioni fiscali), prevede che oggetto delle agevolazioni fiscali sono le erogazioni liberali dirette al finanziamento: : 1) di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e successive modifiche e della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico), localizzati nella Regione 2) previsti all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati nella Regione.

L'articolo 4 (Soggetti promotori degli interventi), individua i soggetti promotori degli interventi di cui all'articolo 3, tra i quali soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, le società cooperative e gli enti ecclesiastici riconosciuti.

L'articolo 5 (Agevolazioni fiscali), prevede, quali agevolazioni fiscali, un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la cui misura è in funzione della diversa tipologia dei progetti ai quali sono destinate le erogazioni liberali.

L'articolo 6 (Regolamento di attuazione), dispone che La Giunta regionale, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina, in particolare:

- 1) i termini e le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande;
- 2) le modalità di individuazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- 3) le modalità di individuazione dei soggetti promotori degli interventi;
- 4) le modalità di prenotazione del credito d'imposta ed il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui all'articolo 5;
- 5) le modalità di ripartizione annuale del credito d'imposta per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

L'articolo 7 (Disposizioni finanziarie), prevede che agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e

delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio”, pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2025 – 2027, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025 – 2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1.

L’articolo 8 (Entrata in vigore), dispone l’entrata in vigore della legge

La somma di euro 500.000 è destinata a coprire le minori entrate derivanti dal riconoscimento a favore dei soggetti beneficiari di un credito di imposta sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 dello Statuto e in armonia con le finalità e gli atti di programmazione previsti dalla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (*Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale*), riconosce, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, agevolazioni fiscali a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali dirette alla realizzazione degli interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 3.

Art. 2

(Destinatari delle agevolazioni fiscali)

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5 i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) e successive modifiche, con sede legale o con una stabile organizzazione nella Regione individuate ai sensi dell'articolo 58, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), in particolare:

- a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali;
- b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- c) società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
- d) le fondazioni, comprese quelle bancarie.

Art. 3

(Interventi oggetto di agevolazioni fiscali)

1. Sono oggetto di agevolazioni fiscali le erogazioni liberali dirette al finanziamento degli interventi:

- a) di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e successive modifiche e della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico), localizzati nella Regione;
- b) previsti all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, localizzati nella Regione.

Art. 4

(Soggetti promotori degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono promossi da:

- a) soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa nella Regione, che abbiano tra le finalità previste nello statuto o nell'atto costitutivo la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;
- b) le società cooperative con sede legale o con una stabile organizzazione nel Lazio che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- c) gli enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale nella Regione.

Art. 5

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni fiscali consistono in un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle seguenti misure:
 - a) sessanta per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - b) quaranta per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale complessivo di euro 500.000,00 e di euro 20.000 per ogni soggetto di cui all'articolo 2, destinato:
 - a) al 50 per cento, agli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 6;
 - b) al 50 per cento, agli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. In relazione agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il regolamento di cui all'articolo 6 definisce il sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione dell'agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.
4. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di stato.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, disciplina, in particolare:

- 6) i termini e le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande;
- 7) le modalità di individuazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- 8) le modalità di individuazione dei soggetti promotori degli interventi;
- 9) le modalità di prenotazione del credito d'imposta ed il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui all'articolo 5;
- 10) le modalità di ripartizione annuale del credito d'imposta per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Il regolamento di attuazione disciplina, previa intesa con il Ministero competente in materia di cultura, le modalità attuative delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 7

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti" della voce di spesa denominata "Agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio", pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2025 – 2027, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025 – 2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", titolo 1.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente proposta di legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.